

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -**  
**Dott. TATANGELO Augusto - Rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. (omissis) del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da:

**DANNEGGIATO**

- *ricorrente* -

nei confronti di:

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- *controricorrente* -

per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano n. (omissis)/2012, depositata in data 30 maggio 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 gennaio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

udito l'avvocato (omissis), per delega dell'avvocato (omissis), per il comune controricorrente;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. (omissis) che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

DANNEGGIATO cadde mentre percorreva il marciapiede di una pubblica via del Comune di Bollate il giorno (OMISSIS), a suo dire a causa delle pessime condizioni dell'asfalto, e riportò danni alla persona.

Agì nei confronti del comune per ottenere il risarcimento dei danni.

La domanda venne rigettata dal Tribunale di Milano (sentenza n. omissis del 2008), confermata dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. omissis del 30 maggio 2012).

Ricorre il DANNEGGIATO., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Bollate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo viene denunziata *"violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver il giudice a norma dell'art. 183 c.p.c., 4<sup>a</sup> cpv., stante la richiesta delle parti, concesso i termini perentori previsti per legge"*.

Il motivo è inammissibile.

Secondo l'orientamento di questa Corte (enunciato con riguardo alla precedente formulazione dell'art. 183 c.p.c., ma sulla base di considerazioni certamente valide anche per l'attuale) *"il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedurali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado - per non avere il giudice concesso alle parti, benchè richiesto, l'appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del "thema decidendum" e del conseguente "thema probandum" - può essere rilevato d'ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla "res" controversa e dal medesimo rimediato attraverso l'adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l'esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza; la mancata rilevazione di detto vizio "in procedendo", inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perchè non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell'appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte"* (Sez. 1, Sentenza n. 3607 del 15 febbraio 2007; conf. Sez. 1, Sentenza n. 9169 del 9 aprile 2008).

Inoltre, la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, non determina un vizio processuale (e la conseguente nullità della sentenza), se non nei casi in cui da tale mancata concessione sia conseguita in concreto una lesione del diritto di difesa della parte istante, la quale pertanto, laddove denunci un tale vizio, deve allegare il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti la relativa eccezione inammissibile per difetto d'interesse, e deve in particolare specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fossero stati concessi i termini richiesti, e quali prove sarebbero state dedotte (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6343 del 21 marzo 2011; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23162 del 31 ottobre 2014; Sez. 2, Sentenza n. 17436 del 19 agosto 2011; Sez. 1, Sentenza n. 9169 del 9 aprile 2008).

Il motivo di ricorso in esame è del tutto carente sotto i profili indicati, e pertanto non è scrutinabile.

La ricorrente:

a) non richiama puntualmente, trascrivendone il contenuto, il verbale dell'udienza del giudizio di primo grado in cui ebbe a richiedere i termini per le integrazioni istruttorie, nè indica la esatta collocazione del relativo documento nel fascicolo processuale;

b) non deduce nè dimostra di avere reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, nè di avere proposto specifico motivo di appello in relazione alla conseguente nullità del procedimento, e non richiama neanche gli esatti termini delle proprie richieste sul punto al giudice di appello;

c) non chiarisce quali prove avrebbe richiesto laddove fossero stati concessi i termini in questione, onde consentire la verifica dell'eventuale effettivo pregiudizio concreto derivante dalla dedotta violazione.

Gli assunti in diritto posti a base della censura sono comunque infondati.

Sono tuttora vigenti l'art. 187 c.p.c., comma 1, secondo il quale *"il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti al collegio"*, e l'art. 80-bis disp. att. c.p.c., secondo il quale *"la rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti"*.

Non può quindi dubitarsi che l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, possa tuttora invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie.

La diversa conclusione - secondo cui la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, sarebbe in ogni caso obbligatoria in caso di richiesta di parte, anche in una delle descritte situazioni, e cioè in casi in cui essa risulterebbe del tutto inutile - oltre ad essere contraddetta dalla lettera delle disposizioni appena richiamate, comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, e anzi favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost..

D'altra parte, il favore del vigente sistema processuale per una decisione immediata del merito della controversia, laddove possibile, e senza inutili appendici assertive e istruttorie, è confermato dal disposto dell'art. 189 c.p.c., in base al quale, laddove la causa venga rimessa al collegio per la mera decisione di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, questo deve ritenersi investito di tutta la causa e può deciderla comunque nel merito, anche a prescindere dalla fondatezza delle predette questioni pregiudiziali o preliminari.

2.- Con il secondo motivo viene denunciata *"violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver il giudice valutato correttamente, pur avendolo applicato, l'art. 2051 c.c., e per omesso ed errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale il verbale dei vigili che attesta la situazione dei luoghi"*.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Dal raffronto tra l'intitolazione del motivo di ricorso ed il suo contenuto non emerge con chiarezza se la ricorrente intenda denunciare violazione di legge in relazione all'art. 2051 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o violazione di norme processuali, per non essere stati ammessi i mezzi istruttori richiesti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), o ancora vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nella parte in cui potrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale doglianza di mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che non viene specificato di quali mezzi istruttori si tratta. Laddove poi - come sembrerebbe - si tratti di una prova per testi, l'inammissibilità risulta ancor più evidente, non essendo stati trascritti i capi articolati, non essendo stati indicati i testi di cui venne richiesta

l'audizione e non essendo stato neanche precisato in quale atto processuale si troverebbe la richiesta istruttoria in questione.

Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alla doglianza di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non è possibile comprendere, dalla lettura del testo del ricorso, quali sarebbero i fatti il cui esame sarebbe stato omesso nella motivazione della sentenza.

Non risulta neanche chiaro se la ricorrente intenda riferirsi agli elementi di prova documentale effettivamente acquisiti, quale il verbale dei vigili urbani attestante lo stato dei luoghi (come sembrerebbe evincersi dal titolo del motivo) ovvero alla sua stessa richiesta di prova, o ancora ai fatti che da tale prova avrebbero potuto desumersi (come sembrerebbe evincersi dal contenuto dello stesso motivo).

In tutti i casi, alla doglianza non potrebbe riconoscersi pregio.

La corte di merito ha espressamente preso in considerazione lo stato dei luoghi, attestato dai documenti prodotti in causa (ivi incluse le fotografie allegate).

Sulla base dell'esame di tali documenti, con motivazione logica ed esaustiva, ha concluso che il marciapiede dove avvenne l'incidente non aveva una conformazione tale da poter costituire la causa della caduta della B. (ciò in particolare per l'inesistenza di buche o avvallamenti, circostanza riconosciuta dalla stessa attrice, che aveva dato atto del manto quasi uniforme di esso, sebbene privo di asfalto).

Ha pertanto escluso la sussistenza della prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, che spetta al danneggiato fornire (secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte; ex multis: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20 ottobre 2015; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25214 del 27 novembre 2014; Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 5 febbraio 2013; Sez. 3, Sentenza n. 7125 del 21 marzo 2013; Sez. 3, Sentenza n. 6677 del 23 marzo 2011; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 dell'11 marzo 2011; cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 13 marzo 2013: "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc. -; qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione - buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.").

Adegua motivazione sussiste anche in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attrice.

La Corte ha fatto correttamente riferimento alla loro irrilevanza ai fini della decisione, non avendo essi ad oggetto nè la condotta dell'infortunata nè la dinamica dell'incidente.

Certamente non potrebbe ritenersi ammissibile, infine, la censura di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'omesso esame di fatti non emergenti dagli atti di causa, in quanto oggetto di una prova orale richiesta e non ammessa.

3.- Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

**P.Q.M.**

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*